

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 115 DEL 02/11/2023

PORTO DI ANCONA – TRASPORTO ECCEZIONALE PER TRASFERIMENTO DI MANUFATTI DI COMPONENTISTICA NAVALE DALLA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22 ALLO STABILIMENTO DELLA “FINCANTIERI S.P.A.”

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.84/1994;

- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995 n. 585, con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale di questa Autorità n. 1/2016 in data 13/01/2016, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'istanza avanzata in data 30/10/2023 dalla "I.Co.P. s.r.l." di Ancona (C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 della Legge n. 84/94 s. mm. ii., nonché terminalista ai sensi dell'art. 18 ibidem), assunta al protocollo di questa Autorità con n. 18402 in pari data, così come rettificata con successiva lettera assunta al protocollo di questa Autorità con n. 18453 in data 31/10/2023, con la quale si rappresenta la necessità del trasferimento, mediante operazioni di trasporto eccezionale via terra, di manufatti prefabbricati di componentistica navale all'interno dell'area portuale di Ancona, precisamente dalla banchina d'ormeggio n. 22 sino allo stabilimento navalmeccanico della "Fincantieri s.p.a." sito nella zona nord dello stesso scalo marittimo;
- POSTO** che le operazioni di trasferimento di cui sopra comporterebbero, in via straordinaria, l'occupazione – internamente alla circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità – delle sedi stradali direttamente interessate con limiti di sagoma eccedenti rispetto a quelli ivi ordinariamente ammessi, nonché in contrasto con l'organizzazione della pubblica circolazione viaria già in via ordinaria stabilita nelle stesse sedi stradali;
- VISTA** in proposito l'autorizzazione già concessa dalla Provincia di Ancona (Settore III – Area Controllo Ponti ed Infrastrutture) n. 4086/2023/S del 27/10/2023, prodotta a corredo della summenzionata istanza;
- VISTA** l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ancona, per quanto di competenza relativamente alle operazioni di trasporto di cui sopra, con nota prot. 185844 in data 27/10/2023, prodotta a corredo della summenzionata istanza;
- VISTA** altresì l'autorizzazione al trasporto eccezionale n. 482/2023 già da questo Ente concessa, ai sensi dell'art. 10 del vigente Codice della Strada, ai fini delle operazioni per il predetto trasferimento;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che per la sicurezza della pubblica circolazione viaria e per la pubblica incolumità in genere, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per le operazioni di trasferimento in argomento possa essere recata una disciplina specifica a scanso di ogni pregiudizievole interferenza con la pubblica circolazione viaria;

- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell’Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte della “I.Co.P. s.r.l.” avente sede ad Ancona in via Lungomare Vanvitelli civ. 68 (C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 della Legge n. 84/94 s. mm. ii., nonché terminalista ai sensi dell’art. 18 ibidem), **dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del giorno venerdì 3 novembre 2023**, verranno svolte le operazioni per il trasferimento mediante trasporto eccezionale via terra di manufatti prefabbricati di componentistica navale;
- tali operazioni di trasferimento, in particolare, riguarderanno n. 2 unità di propulsione marina tipo “Azipod”, ciascuna di ingombro (L x l x h) pari a m (15,50 x 5,50 x 9,00) e del peso pari a T 115,00;
- dette operazioni di trasferimento avverranno dalla banchina d’ormeggio n. 22 sino allo stabilimento navalmeccanico della “Fincantieri s.p.a.” sito nella zona nord dello scalo marittimo in questione, ciò lungo il percorso evidenziato in colore rosso nelle immagini planimetriche prodotte – sotto forma di allegato – a corredo del presente provvedimento;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Ai fini delle operazioni di trasferimento di cui nelle premesse, resta in capo all’impresa portuale direttamente interessata, identificata nella “I.Co.P. s.r.l.” avente sede ad Ancona in via Lungomare Vanvitelli civ. 68 (C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 della Legge n. 84/94 s. mm. ii., nonché terminalista ai sensi dell’art. 18 ibidem), il puntuale rispetto dei seguenti obblighi:

- in linea generale, operare mediante mezzi idonei in relazione alle dimensioni ed al peso dei beni da trasferire, con ogni diligenza e con le massime tutele per tutto quanto necessario ai fini della sicurezza della pubblica incolumità nonché della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado;
- valutare, anche sulla base delle informazioni tecniche acquisite presso i preposti uffici tecnici di questa Autorità, l’idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti negli spazi demaniali marittimi interessati in relazione ai carichi di esercizio derivanti dalle attività da svolgersi;
- pianificare lo svolgimento delle operazioni per il tramite di soggetti tecnici idoneamente qualificati, assicurando la stabilità dei beni da trasportare nonché dei mezzi operativi impiegati durante le fasi di movimentazione, ciò anche in considerazione dell’effettivo stato dei luoghi coinvolti;
- sospendere senza nessun indugio le operazioni del trasferimento laddove venissero ravvisate condizioni meteorologiche avverse o criticità anche potenziali per la sicurezza fisica e la salute delle persone;

- assicurare, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, l'attuazione di ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- informare adeguatamente, con congruo anticipo, i soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività accessorie e complementari relativamente alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- per l'intera durata di svolgimento delle attività di trasferimento, garantire la piena e sicura fruibilità delle sedi stradali adiacenti mediante un servizio di movieri dedicati – idoneamente formati ed informati, supportati da segnaletica stradale provvisoria conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione – che avranno il compito di regolamentare la viabilità comunque nei due sensi di marcia, ciò con particolare riferimento all'eventuale transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento che non dovranno mai trovare impedimenti alla circolazione;
- impedire l'accesso di veicoli e persone estranee, per il tramite di movieri idoneamente formati ed informati, negli spazi direttamente interessati dalle operazioni di transito in questione;
- qualora il transito dei mezzi operativi impiegati nel trasferimento in questione lo renda necessario, provvedere alla rimozione temporanea della segnaletica verticale esistente, ferma restando l'assunzione di ogni onere relativo all'immediato ripristino della segnaletica medesima entro il tempo di n. 1 ora dal termine delle stesse operazioni di trasferimento;
- condurre le operazioni di trasferimento in questione entro il tempo strettamente necessario allo svolgimento in sicurezza delle stesse;
- verificare che l'autotrasportatore coinvolto ai fini delle operazioni di trasferimento sia in possesso di regolare ATE (Autorizzazione trasporti eccezionali) così come previsto dall'Ordinanza di questo Ente n.77/2019, sincerandosi altresì che la medesima ditta di autotrasporto abbia inoltrato regolare preavviso di transito come previsto dalla suddetta ordinanza;
- comunicare l'inizio ed il termine delle operazioni di trasferimento in questione agli uffici di questa Autorità (al recapito telefonico 335.5698512);
- rispondere direttamente, assumendo ogni connessa responsabilità, per danni a cose e/o persone eventualmente derivanti dalle operazioni di trasferimento in questione;
- osservare ogni ulteriore prescrizione impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente provvedimento dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta od assenso comunque denominato che sia ex lege dovuto.

ART. 2

Ai fini delle operazioni di trasferimento di cui sopra, la società "I.Co.P. s.r.l." comunicherà a questa Autorità i nominativi ed i recapiti di posta elettronica e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, le attestazioni formali circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

ART. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti

attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

PORTO DI ANCONA – TRASPORTO ECCEZIONALE PER TRASFERIMENTO DI MANUFATTI DI COMPONENTISTICA NAVALE DALLA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22 ALLO STABILIMENTO DELLA “FINCANTIERI S.P.A.”

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEL PERCORSO



